



STATUTO ASSOCIAZIONE POPOLO DELLE MAMME

TITOLO I

Denominazione e sede

Art. 1) E' costituita ai sensi della legge 7 dicembre 2000 n. 383, un'associazione di promozione sociale e solidarietà familiare, denominata: POPOLO DELLE MAMME.

Con sede legale in Torino (TO) 10143, via Aldo Barbaro 19.

La sede potrà essere trasferita all'interno del Comune con delibera del Consiglio Direttivo senza che ciò comporti variazioni dello statuto.

Art. 2) L'Associazione apartitica e apolitica, non ha fini di lucro ma esclusivamente di promozione sociale, culturale e solidarietà. Si richiama inoltre ai valori di Bene e Giustizia intesi come valori spirituali superiori a cui ogni essere umano dovrebbe conformarsi nel quadro della eterna lotta tra Bene e Male.

TITOLO II

Finalità

Art. 3) L'Associazione si propone le seguenti finalità:

- ✓ L'obiettivo precipuo è la salvaguardia della qualità di vita dei bambini e pertanto la tutela del loro futuro. Si intende pertanto elaborare, promuovere, realizzare progetti di solidarietà sociale e di difesa dei diritti dell'infanzia ma anche della madre e del nascituro. E anche promuovere iniziative di informazione in riferimento alla libertà di scelta terapeutica e alla prevenzione in campo sanitario a tutela della salute e del benessere dell'individuo, promuovere ogni tipo di iniziativa di informazione e di supporto ai principi sopra enunciati e mettere in atto ogni possibile attività di sostegno riguardo all'educazione di minori soggetti all'obbligo di istruzione anche con azioni ed attività in proprio (scuola parentale o altro).
- ✓ Tutelare sotto ogni aspetto il diritto alla vita per l'infanzia e per tutto il corso della esistenza umana dal concepimento alla morte, nel pieno rispetto dell'individuo delle sue scelte di vita, salute e terapia, e nel pieno rispetto della sacralità della vita e della dignità umana.
Tale tutela va estesa al diritto di difesa della fragilità umana durante la gravidanza, il parto, l'infanzia e la senilità esercitando tale difesa contro ogni minaccia anche se proveniente dalle istituzioni pubbliche.
- ✓ Promuovere sotto ogni forma la tutela e l'incentivo della fertilità naturale di coppia sia con adeguati sostegni alle pratiche e alle ricerche che vanno in tale direzione, sia difendendo i cittadini da ogni abuso o violazione riguardante tale diritto.
- ✓ Promuovere attività consulenziali e di sostegno economico in relazione ai settori nominati al punto a)
- ✓ Promuovere iniziative culturali e legislative in relazione ai settori nominati ai punti A) B)

Per il raggiungimento delle finalità associative questa Associazione avrà cura di porsi in contatto con enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali e di muoversi preferibilmente secondo le direttive pubbliche in tema di solidarietà, qualità della vita e salute ed usufruendo preferibilmente di strumenti istituzionali e comunitari per la realizzazione di progetti di ampio respiro.

A tal fine l'Associazione intende mettere in atto tutte le attività che permettono il raggiungimento degli scopi sociali.

L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi attività culturale o informativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento delle finalità di cui all'art. 3.

Art. 4) Strumenti e modalità di conseguimento dei fini sociali:

Per il raggiungimento degli scopi l'Associazione può avvalersi in modo marginale di:

eventuale assunzione di dipendenti
eventuali prestazioni professionali anche ricorrendo ai propri associati
ausilio di operatori per il servizio civile.

Art. 5) Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- ✓ beni mobili e immobili che eventualmente potranno diventare di proprietà della Associazione



- ✓ le entrate procurate dai soci
- ✓ eredità, offerte, donazioni e lasciti testamentari contributi di enti pubblici e privati
- ✓ contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali entrate derivate da servizi convenzionati
- ✓ proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.
- ✓ erogazioni liberali di associati e di terzi
- ✓ entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate all'autofinanziamento quali feste e sottoscrizioni anche a premi
- ✓ altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale. dalle quote sociali.
- ✓ dalle donazioni di tempo lavoro da parte dei soci.
- ✓ dal fondo di riserva ordinario equivalente al 10% dell'eventuale utile d'esercizio annuale

I proventi delle attività non possono in nessun caso essere suddivisi fra gli associati, anche in forme indirette.
L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività culturali indicate e scelte dall'Assemblea.

TITOLO III

Soci

Art. 6) Categoria di soci

L'Associazione è costituita da:

- ✓ soci fondatori
- ✓ soci effettivi

Art. 6.1) Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione della Associazione.

Art. 6.2) Sono soci effettivi tutti coloro che, condividendo le finalità della Associazione, si impegnano alla realizzazione dei suoi scopi e che sono stati ammessi a farne parte, previa domanda, dal Consiglio Direttivo.

Per le famiglie è ammesso che si possa iscrivere uno solo dei coniugi. In tal modo si permette all'altro coniuge e ai figli di usufruire dei servizi della associazione risultando pertanto soci a tutti gli effetti anche sotto il profilo della copertura assicurativa.

Art. 6.3) Tutti i soci fondatori ed effettivi hanno pari dignità e diritti e sono impegnati a collaborare attivamente con il Presidente e con il Consiglio Direttivo per il più capillare ed efficace svolgimento dei programmi dell'Associazione.

Art. 7) Diritti dei soci fondatori ed effettivi

I soci hanno diritto di partecipare a tutte le attività della Associazione. Hanno diritto inoltre di partecipare all'Assemblea e di prendere parte alle sue deliberazioni mediante votazione, e sono eleggibili alle cariche sociali.

Art. 8) Doveri di corresponsione della quota sociale

Tutti i soci hanno il dovere di corrispondere la quota sociale annuale negli importi e tempi stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo.

Art. 9) Altri doveri dei soci

Art. 9.1) Ogni socio, indipendentemente dal proprio incarico o dalla propria funzione, presterà la propria attività in modo personale e spontaneo nell'Associazione. L'Assemblea potrà prevedere forme di compenso e rimborso spese per gli incarichi assegnati dal Consiglio Direttivo.

Art. 9.2) Ogni socio è tenuto a sostenere con azioni e dichiarazioni il buon nome e l'immagine della Associazione. Ogni socio all'atto della sua iscrizione sottoscriverà un atto di assunzione di responsabilità personale per tutte le azioni che



compirà in nome o per conto della Associazione impegnandosi in modo preventivo a rifondere i danni che ogni suo atto avrà provocato alla Associazione o ad altri soci in modo diretto o indiretto.

A questo riguardo, ogniqualvolta il Consiglio Direttivo fosse del parere che uno o più soci avessero comportamenti lesivi verso la Associazione o con il loro operato mettessero a rischio l'onorabilità o il patrimonio della Associazione o di altri soci, potrà segnalare la cosa al Comitato dei Probi viri, che opererà come previsto all'articolo 18 e al cui parere dovrà attenersi il Consiglio Direttivo prendendo deliberazioni in ordine a tale pronunciamento entro 30 giorni dal medesimo.

Art. 10) Cessazione della qualità di socio La qualità di socio si perde:

- ✓ per dimissioni
- ✓ per il mancato versamento della quota associativa annuale dopo sei mesi dalla scadenza.
- ✓ per espulsione votata per gravi motivi dall'Assemblea dei soci, su proposta di almeno o su proposta del Consiglio Direttivo, con maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto

Nessun diritto può essere vantato dai soci che per i motivi sopra citati o altro motivo, hanno perso tale qualifica.

TITOLO IV

Organi associativi e loro funzioni

Art. 11) Gli organi della Associazione sono:

l' Assemblea
il Consiglio Direttivo
il Presidente
il Vice Presidente
il Comitato dei probi viri

Art. 11.1) Tutte le cariche, sono gratuite ed hanno durata di 5 anni con la sola eccezione del Comitato dei Probi viri e possono essere nominate nella prima Assemblea tenuta dopo la costituzione della Associazione.

Art. 12) Assemblea

L'Assemblea dei soci è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente. E' convocata inoltre ogni qual volta il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno, oppure quando lo richiedano almeno un decimo del numero complessivo dei soci. La convocazione dell'Assemblea, che può aver luogo presso la sede sociale o altrove, è effettuata dal Presidente o da persona dal medesimo espressamente designata, mediante affissione di avviso nella sede sociale almeno 30 giorni prima della data fissata o mediante qualsiasi mezzo idoneo che consenta a tutti di venire a conoscenza nei tempi adeguati.

Art. 13) I compiti dell'Assemblea sono:

- a) l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo tra i soci della Associazione.
 - b) l'approvazione della relazione del Consiglio Direttivo sulla attività svolta dall'Associazione e la verifica della conformità della attività stessa agli obiettivi associativi
 - c) la decisione delle linee programmatiche per l'attività della Associazione e la deliberazione su eventuali proposte in merito, del Consiglio Direttivo e dei soci
 - d) l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo per l'anno successivo
- l'approvazione e le modifiche di eventuale Regolamento sottoposte dal Consiglio Direttivo
l'esclusione dei soci in base a quanto previsto dall'Art. 10
la delibera su eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione in base a quanto previsto dall'Art. 19

Art. 14) L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno 2/3 del totale dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti

141) Le delibere dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto sia in prima che in seconda convocazione. L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano a meno che essa stessa non deliberi di votare per appello nominale o per scrutinio segreto quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei soci convenuti.



- 142) Per l'elezione alle cariche sociali è necessaria la maggioranza assoluta degli intervenuti, aventi diritto al voto. Se nessuno dei candidati raggiunge la maggioranza, si svolge il ballottaggio tra i primi due votati e risulterà eletto quello dei due che riporterà la maggioranza relativa.
- 143) Ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio per delega scritta.
- 144) L'Assemblea viene presieduta dal Presidente o da chi ne fa le veci; in mancanza da colui che viene designato dalla maggioranza dei soci. Il Presidente nomina un segretario per la redazione del verbale e se necessario, su proposta dell'Assemblea nomina due scrutatori.

Art. 15) Presidente

Il Presidente ha la firma sociale e la rappresentanza legale della Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni saranno esercitate dal Vice Presidente, la cui presenza comprova ad ogni effetto l'assenza o l'impedimento del Presidente stesso.

Il Presidente vigila sull'osservanza dello Statuto, convoca e presiede il consiglio, l'Assemblea ordinaria e le eventuali assemblee straordinarie.

Il Presidente ha la firma per operare nei confronti degli istituti bancari e postali e dei fornitori e per delega scritta può trasferire tali poteri ad uno o più membri del Consiglio Direttivo.

Art. 16) Gli esercizi sociali hanno durata annuale e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Entro tale data vi è l'obbligo di redigere il bilancio consuntivo e preventivo ai sensi di legge che verrà sottoposto a delibera assembleare entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale; qualora sussistessero particolari esigenze, l'Assemblea potrà essere convocata per tale approvazione entro sei mesi dalla detta chiusura.

Art. 17) Consiglio Direttivo

Il Consiglio è costituito da soci, nel numero di due o superiore a due, eletti dalla Assemblea ogni 5 anni. In caso di dimissioni di un membro, verrà rimpiazzato alla successiva assemblea.

Art. 17.1) Decadimento del Consiglio Direttivo.

Il consiglio decade se prima dello scadere del mandato si dimettono contemporaneamente la metà più uno dei membri e nel caso previsto all'articolo 4.3. In questi casi, il Presidente dimissionario deve entro 30 giorni convocare la Assemblea che eleggerà il nuovo Consiglio Direttivo

Art. 17.2) I compiti del Consiglio sono:

- ✓ La gestione ordinaria e straordinaria della Associazione
- ✓ L'elezione al suo interno del Presidente e del Vice presidente
- ✓ La promozione e l'organizzazione delle attività associative
- ✓ L'elaborazione entro un anno dalla costituzione della Associazione di un Regolamento disciplinante gli ulteriori aspetti relativi all'organizzazione ed all'attività della Associazione. Tale Regolamento andrà sottoposto alla Assemblea per la approvazione, sempre entro un anno dalla costituzione della Associazione.
- ✓ l'approvazione delle convenzioni stipulande nell'ambito della legge quadro sull'associazionismo l'ammissione di nuovi soci tra coloro che abbiano regolarmente presentato domanda di iscrizione.
- ✓ l'approvazione della stipula delle polizze assicurative contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività sociali, nonché per la responsabilità civile verso i terzi
- ✓ l'esame e l'eventuale approvazione delle richieste di ammissione dei nuovi soci la decisione sull'ammontare della quota sociale annua
- ✓ la designazione di incarichi operativi ai soci e di eventuali collaboratori per lo svolgimento delle attività sociali anche tra non soci
- ✓ la delibera dell'iscrizione della Associazione nei registri generali o particolari nel rispetto delle norme di legge e regolamentari
- ✓ la scelta delle modalità di reperimento, accettazione e utilizzazione delle risorse economiche così come individuate dallo statuto e dall'Art. 5 della Legge 266/91 e nel rispetto della normativa ivi contenuta
- ✓ la decisione di aderire, mediante designazione di rappresentante scelto tra i consiglieri e con attribuzione di specifici poteri, ad organizzazioni e/o enti sia italiani che stranieri aventi finalità e scopi analoghi o complementari
- ✓ rilasciare procura per determinati atti o categorie di atti a membri dello stesso o a persone fisiche ritenute idonee allo scopo
- ✓ la decisione di istituire un Presidente onorario e di proporre uno o più candidati alla assemblea per la relativa elezione

Art. 17.3) Le riunioni del consiglio sono convocate almeno una volta ogni 12 mesi, verbalmente dal presidente con preavviso di sette giorni dalla data fissata per la riunione che può essere convocata con le medesime modalità, quando ne facciano richiesta almeno 2/3 dei Consiglieri.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza dei 2/3 dei componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti ad esclusione del caso previsto al punto 4.3 dove è richiesta la unanimità.

In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente. Dalle riunioni del Consiglio è redatto verbale trascritto in ordine cronologico in apposito libro e sottoscritto dal Presidente e da un segretario che, per ogni adunanza, è designato dal presidente medesimo.



Art. 18) Comitato dei Probi viri

E' un organo consultivo eletto dalla assemblea e può essere composto sia da soci che da non soci di cui sia riconosciuta una ampia conoscenza di questioni giuridiche o che abbiano ricoperto cariche in associazioni, enti o aziende oppure che abbiano una provata esperienza nella gestione dei conflitti e rapporti interpersonali. Occorre anche che tali persone si riconoscano nelle finalità della Associazione espresse all'articolo 3.

Il Comitato è composto da tre o più membri e resta in vigore a tempo indeterminato fatta salva la facoltà di ogni membro di dimettersi quando lo ritenga opportuno con una semplice segnalazione al Consiglio Direttivo. L'Assemblea né il Consiglio Direttivo possono dimissionarne i membri. La Assemblea può a sua discrezione nominare sempre nuovi membri e qualora il loro numero scendesse sotto il numero di tre, è obbligata a reintegrare il numero minimo entro 30 giorni.

Il Comitato si autodetermina liberamente al proprio interno decidendo in piena autonomia attraverso quali formule adottare le decisioni per cui è chiamato a pronunciarsi. Il Comitato delibera su questioni sottopostegli dalla Assemblea, o dal Consiglio Direttivo

Il parere espresso dal Comitato verrà riferito al Consiglio Direttivo che sarà tenuto ad emettere una deliberazione in merito informandone le parti interessate; se le parti interessate rifiutassero la delibera del Consiglio questi dovrà convocare una Assemblea la cui decisione sarà definitiva e inappellabile.

Il Comitato emette un parere vincolante e deliberativo a cui il Consiglio Direttivo si deve uniformare, per il solo caso relativo all'esame del comportamento di uno o più soci come nel caso indicato all'articolo 9.2

TITOLO V

Modifica dello Statuto- scioglimento dell'associazione

Art. 19) Le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto dovranno essere approvate dall'Assemblea a maggioranza assoluta di tutti i presenti aventi diritto al voto come previsto dall'art. 14 dello statuto.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento dell'Associazione le sue attività e il suo patrimonio saranno interamente devoluti ad Enti o Organismi con fini ed attività compatibili con quelli dell'Associazione, indicati e scelti dall'Assemblea.

TITOLO VI

Disposizioni finali

Art. 20) Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto e dall'eventuale Regolamento, si rinvia alle norme del codice civile, alla legge 11 agosto 1991 n. 266 (e sue eventuali modificazioni) e alle altre disposizioni anche di carattere amministrativo o regolamentare che disciplinano in ambito locale le Associazioni di Promozione Sociale.